

## **Rifiuti: D.Lgs 116 / 220 cosa cambia**

Il D.Lgs n. 116/2020 - modificando il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - interviene con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono delle misure attuative.

In calce evidenziamo alcune prime indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le imprese introdotte dalla nuova norma,

### **REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO**

Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma **vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.**

Viene modificato l'obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni.

### **TRASPORTO DEI RIFIUTI E FORMULARIO**

Viene introdotta una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che **si riduce da cinque a tre anni.**

Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede - in alternativa al FIR - venga accompagnato dal documento di

trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.

Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e **comporta l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.**

## **RIFIUTI URBANI**

A partite dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies parte IV del Codice Ambientale (allegati che, al pari della nuova definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter dell'articolo 183, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021), nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

**Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinqies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.**